



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 74 del 15/06/2010 -
Determinazione nr. 1490 del 16/06/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di produzione di elementi in legno per l'industria del mobile.
Società BIESSE CREA Srl - impianto sito a Villotta di Chions, via Monte Grappa n. 7

PREMESSA

1.Fatto

La Società Biesse Crea Srl con sede legale e operativa in via Monte Grappa n. 7 a Villotta in comune di Chions, con nota del 30.11.09, ha presentato alla Provincia di Pordenone in data 01.12.2010 domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (assunta prot. n. 69951 del 02.12.2010) provenienti dall'installazione di un nuovo impianto e da modifiche sostanziali di impianti, nello stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 75297 del 30.12.09. La società ha fornito tali integrazioni con nota pervenuta in data 01.03.2010 ed assunta al prot. n. 20191/2010. In data 11.06.2010 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato la Provincia e il Comune di Chions.

La Società svolge l'attività di produzione di elementi in legno per l'industria del mobile.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende effettuare:

- l'installazione di una nuova cabina di verniciatura pressurizzata (punto di emissione n. 4);
- la modifica sostanziale dell'esistente punto di emissione n. 14 (precedentemente utilizzato con sfiato) che convoglierà in atmosfera i reflui gassosi derivanti dalla fase di appassimento dei caroselli di verniciatura;
- la modifica sostanziale dell'attività a seguito di aumento del consumo di composti organici volatili (rientro nel campo di applicazione di quanto previsto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06).

La ditta è in possesso delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 1353 del 27.04.2001 e con Decreto n. 328 del 14.03.2003 per:

- punti di emissione n. 1 e n. 2 (sili raccolta polveri);
- punti di emissione n. 3 e n. 21 (carosello di verniciatura per bordi);
- punto di emissione n. 10 (carosello di verniciatura piccolo).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica di data 30.11.09;
- mappa catastale;
- estratto P.R.G.C.;
- planimetria stabilimento con punti di emissione del novembre 2009;
- nota integrativa datata 23.02.2010 (prot. n. 20191/2010);
- nota integrativa datata 27.05.2010 (prot. n. 47095/2010).

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Tutela Ambientale..

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 27.05.2010.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione del nuovo impianto proposto indicata con il **n. 4 (cabina di verniciatura pressurizzata)** e dell'esistente punto **n. 14 (appassimento caroselli di verniciatura)**, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato nella cabina di verniciatura pressurizzata e la tipologia dell'impianto stesso, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs

152/2006 e di quelli indicati dall'azienda, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Chions in sede di conferenza dei servizi, tenutasi in data 11.06.2010.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La Ditta dichiara che l'attività svolta nel reparto di verniciatura (punti di emissione n. **3, 4, 10, 14 e 21**) prevede un consumo di solvente pari a 18 t/anno. Tale attività viene individuata **al punto 2d) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come "Attività di rivestimento di superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno".

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma, e sceglie (come indicato nella relazione tecnica) di rispettare quanto previsto dalla **parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06**. Di conseguenza verranno applicati i limiti di cui al **punto 10 della Tabella 1, parte III, allegato III**: "Rivestimento delle superfici di legno".

La società possiede i seguenti punti di emissione non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

- n. 12 e 13 ricambi d'aria, ai sensi dell'art. 272 c. 5;
- n. 15, 16, 17,18 e 19 impianti termici a metano, ai sensi dell'art. 269 c. 14 lett. c).

Alla luce della richiesta della società di ottenere un'unica autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della documentazione tecnica presentata per gli impianti nuovi/modificati e esistenti è opportuno procedere alla revoca delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 1353 del 27.04.2001 e con Decreto n. 328 del 14.03.2003 e riportare tutti i punti di emissione già autorizzati n. **1 e 2** (silos), **3** (carosello di verniciatura per bordi - verniciatura), **10** (carosello "piccolo" di verniciatura), **21** (carosello di verniciatura per bordi - tingitura automatica) nel presente provvedimento a titolo di semplificazione.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Biesse Crea Srl con sede legale e operativa in via Monte Grappa n. 7 a Villotta in comune di Chions, alle emissioni in atmosfera, nello stabilimento sopra indicato, derivanti da:

- l'installazione di una nuova cabina di verniciatura pressurizzata (**punto di emissione n. 4**);
- la modifica sostanziale dell'esistente **punto di emissione n. 14** che convoglierà in atmosfera i reflui gassosi derivanti dalla fase di appassimento dei caroselli di verniciatura.

Di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse e con effetto dalla messa in esercizio della nuova cabina di verniciatura pressurizzata, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate con D.G.R. n. 1353 del 27.04.2001 e con Decreto n. 328 del 14.03.2003.

La Società rimane obbligata a rispettare i limiti e le prescrizioni previsti negli sopra citati atti regionali sino all'efficacia della revoca degli stessi atti regionali.

Di riportare nel presente atto i punti di n. **1 e 2** (silos), **3** (carosello di verniciatura per bordi - verniciatura), **10** (carosello “piccolo” di verniciatura), **21** (carosello di verniciatura per bordi – tingitura automatica) già autorizzati con D.G.R. n. 1353 del 27.04.2001 e con Decreto n. 328 del 14.03.200.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione n. 3 (carosello di verniciatura per bordi - verniciatura) 4 (cabina di verniciatura pressurizzata) 10 (carosello “piccolo” di verniciatura) 21 (carosello di verniciatura per bordi – tingitura automatica)	
Polveri totali	3 mg/Nm ³

Punti di emissione n. 1 e 2 (silos)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³

b) **PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV)** garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione n. 3 (carosello di verniciatura per bordi – verniciatura) 4 (cabina di verniciatura pressurizzata) 10 (carosello “piccolo” di verniciatura) 14 (appassimento caroselli di verniciatura) 21 (carosello di verniciatura per bordi – tingitura automatica)	
Consumo massimo di solvente: 20.3 t/anno*	
* Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06	
Limiti riferiti alla soglia di consumo di solvente < 25 tonn/anno	
Valore limite per le emissioni convogliate (espresso come COT)	100 mgC/Nm ³
Valore limite per le emissioni diffuse	25% di input di solvente

- c) L'impianto nuovo (punto di emissione **n. 4**) e il punto di emissione **n. 14** devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- d) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti (punti di emissione n. 4 e n. 14) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di

Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.

- f) Per il punto di emissione **n. 4, relativamente alle polveri**, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) Per i punti di emissione **n. 4 e n. 14, relativamente ai COV**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone:
- ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, le certificazioni analitiche secondo le indicazioni evidenziate al precedente punto 4. La Provincia di Pordenone e il Dipartimento di Pordenone dell'ARPA devono essere avvisati della data di effettuazione del campionamento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - ai fini della verifica del rispetto del limite delle emissioni diffuse, un piano gestione solventi (PGS). Esso deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime dei nuovi punti di emissione. Esso deve contenere:
 - per il **nuovo** punti di emissione **n. 4** i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare;
 - per i punti di emissione **esistenti n. 3, n. 10, n. 14, n. 21** i dati relativi all'intero anno solare di riferimento.Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per i punti di emissione n. 3, 4, 10, 14 e 21 almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
- h) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano,

immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Per i punti di emissione esistenti n. **3, 10 e 21** e per il nuovo punto n. **4** ad avvenuta messa a regime, **relativamente al parametro polveri totali**, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. Per quanto riguarda gli **impianti esistenti** che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione n. **1 e n. 2**, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni previste al precedente punto 1.
7. Dopo il primo PGS inviato in seguito alla messa a regime della nuova cabina pressurizzata, per i punti di emissione **n. 3, 4, 10, 14 e 21, relativamente ai COV**, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone **entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente**:
 - le certificazioni analitiche effettuate secondo le indicazioni già sopra evidenziate ai fini dell'accertamento del rispetto dei valori limite delle emissioni convogliate,
 - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti..
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 16/06/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni